

MORRI
ROSSETTI

NEWSLETTER

DECRETO CRESCITA:
GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITÀ



DECRETO CRESCITA: GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITÀ

Il decreto Legge del 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019, ed in vigore dal 1° maggio 2019, contiene una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese. Di seguito una prima sintesi.

Reintroduzione del super ammortamento

Viene reintrodotta il super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa, effettuati a decorrere dal **1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019**, ovvero **entro il 30 giugno 2020**, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l'ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto. Viene confermato che il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del **30%** vale solo ai fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*. La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro. Di conseguenza, il super ammortamento non spetta per la quota di investimenti eccedente detta cifra.

Modifica della c.d. Mini IRES

La disciplina relativa alla mini IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019 viene completamente abrogata e sostituita da nuova misura finalizzata a tassare con l'applicazione dell'aliquota IRES ridotta gli utili d'impresa non distribuiti.

In particolare, le società possono applicare l'IRES con aliquota ridotta del **3,5% (passa dal 24% al 20,5%)** a decorrere dal **2022** sul reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

Per il 2019 l'aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 21%. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per incremento del patrimonio netto si deve intendere la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell'esercizio successivo. L'incentivo è cumulabile con altri eventuali benefici concessi, a esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Viene aumentata dal 40% al 50% la percentuale di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2019. Tale misura viene incrementata al:

- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Patent box

È ammessa - in alternativa alla definizione di un preventivo accordo con l'Amministrazione finanziaria per poter beneficiare del patent box - la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo degli *intangibles*, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La procedura si applica a decorrere dal periodo d'imposta

2019 e i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e nei due successivi.

In caso di rettifica del reddito non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione se si produce la documentazione predisposta che consente il riscontro della correttezza dell'operato del contribuente.

L'opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la procedura per concludere un accordo con l'Agenzia delle Afferme a condizione però che detto accordo non sia stato ancora concluso, previa apposita comunicazione all'Agenzia dell'espressa volontà di rinunciare all'accordo.

Resta infine ferma la facoltà per tutti i contribuenti di accedere a detta procedura, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa prima della formale conoscenza dell'inizio di una qualunque attività di controllo relativa al regime del patent box.

Rientro dei cervelli

Sono apportate significative modifiche alla disciplina degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015). Viene infatti ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d'impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal **2020**. Viene incrementata da **50% al 70%** la percentuale di riduzione dell'imponibile e sono semplificate le condizioni per l'accesso. Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia e trasferimento della residenza nel Mezzogiorno).

Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali i lavoratori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'art. 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera a). È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Con una modifica all'art. 44, D.L. n. 78/2010 viene previsto che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Regime forfetario

Con effetto retroattivo dal **1° gennaio 2019** i contribuenti che applicano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti. Tale previsione che abroga quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019 viene incontro alla possibilità concessa dalla medesima di avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori.

Data la decorrenza retroattiva della previsione, l'ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore del decreto Crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a tale data, in tre rate mensili di pari importo.

Incentivi per l'edilizia

Al fine di favorire la valorizzazione dei vecchi edifici, viene disposto che:

- fino al 31 dicembre 2021;
- si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale **nella misura fissa di 200 euro ciascuna**,

ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.

Sisma bonus

Viene estesa anche alle zone sismiche 2 e 3 la spettanza della detrazione del 75% o dell'85% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare venduta da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito e ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, l'immobile oggetto di successiva alienazione.

Strumenti finanziari convertibili

Viene introdotto un regime di **non** concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta, dei maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determini la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni.

Efficienza energetica e rischio sismico

Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, il decreto Crescita, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per tali interventi, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Aggregazioni d'impresa

Viene riproposto il bonus per le aggregazioni tra imprese che fu introdotto per la prima volta dalla legge Finanziaria 2007. Il beneficio fiscale, che resterà in vigore fino al 2022, consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda, per un importo complessivo **non eccedente € 5 milioni**.

Fatturazione elettronica

L'obbligo della fatturazione elettronica viene esteso anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino. Le necessarie regole tecniche verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore:

- la denominazione,
- la residenza o il domicilio,
- l'indirizzo di posta elettronica,
- il numero totale delle unità venute in Italia
- il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.

L'obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e trova applicazione fino al 31 dicembre 2020. La accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all'interno dell'Unione europea.

Il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Il soggetto passivo è responsabile dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Enti associativi assistenziali

Modificando l'art. 148 TUIR, viene esteso il regime di decommercializzazione previsto per gli enti di tipo associativo anche alle associazioni con finalità assistenziali.

Estensione della Rottamazione ter alle entrate di regioni ed enti locali

Le regioni e gli enti locali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ricevuti dal 2000 al 2017 con stralcio della sanzione (rottamazione ter).

Gli enti locali possono adottare gli atti necessari entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita.

Gli enti stabiliranno il numero delle rate e le relative scadenze, che non possono superare il 30 settembre 2021, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione e quelli per la comunicazione al contribuente degli importi dovuti, di quelli delle rate e le relative scadenze.

Rifinanziamento Nuova Sabatini

Per ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, viene previsto:

- l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio sopra esposti, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziare dal legislatore con la legge di Bilancio 2019;
- l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura. Tale previsione determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall'accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessita di anticipazioni di cassa.

Società di investimento semplice

Nell'ambito del D.Lgs. n. 58/1998 viene inserita la nuova figura della società di investimento semplice (SIS): si tratta di un nuovo tipo di veicolo societario, che potrà investire esclusivamente in startup non quotate. La SIS si costituisce con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali, rappresenta una nuova forma giuridica e viene disciplinata nel TUF. La SIS ha come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività.

Le SIS non potranno ricorrere alla leva finanziaria. I soci che hanno costituito una o più SIS, con capitale cumulato di 25 milioni, non potranno crearne un'altra se non dopo la messa in liquidazione di una o più delle società preesistenti.

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Viene modificata in maniera significativa la disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 125 a 129, legge n. 124/2017, sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano attività d'impresa sono tenuti a pubblicare nella nota integrativa del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contribuiti o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria a questi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (i.e. enti pubblici).

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicitario in commento mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli obblighi informativi in commento devono essere adempiuti anche dalle associazioni, dalle fondazioni e della ONLUS che ricevono erogazioni pubbliche, le quali devono pubblicare le informazioni entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Quanto al regime sanzionatorio, viene individuato nel 2019 un periodo di moratoria, il che in termini operativi si traduce nel fatto che il mancato assolvimento degli obblighi in questione non verrà sanzionato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la mancata indicazione nella nota integrativa o sul sito Internet delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà l'irrogazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Competente ad irrogare la sanzione è l'amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio oppure dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Entro il termine di 90 giorni il soggetto sanzionato deve ottemperare agli obblighi di pubblicazione, in mancanza è tenuto all'integrale restituzione delle somme ricevute entro i tre mesi successivi.

Credito d'imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI, viene riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta di entrata in vigore del decreto, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all'estero, fino ad un massimo di € 60.000. Il credito d'imposta viene riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a € 5 milioni per il 2020.

Nello specifico sono agevolabili i costi sostenuti per l'affitto di spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alle fiere.

Con apposito provvedimento saranno definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, l'elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del medesimo.

Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner, o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi.

Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti ([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)) *Name
Partner, o* Roberta De Pirro
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))
Responsabile del Centro Studi

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | MorriRossetti.it